



**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER IL SERVIZIO BIENNALE DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO
E IMPIANTI ANNESSI, IN DOTAZIONE ALLE SEDI DI ARPA PIEMONTE (CIG
7770049F43)**

Il Responsabile
della Struttura Semplice Ufficio Tecnico
Ing. Massimo Varalda
(FIRMATO IN ORIGINALE)

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPLATO

L'appalto ha ad oggetto il servizio **biennale** di conduzione e manutenzione degli apparecchi di condizionamento ed impianti annessi, in dotazione alle sedi di Arpa Piemonte, di cui alla tabella seguente.

TORINO SEDE CENTRALE	Via Pio VII 9	uffici
GRUGLIASCO (TO)	Via Sabaudia 164 pal. A	uffici e laboratori
GRUGLIASCO (TO)	Via Sabaudia 164 pal. B	uffici e laboratori
IVREA	Via Jervis 30	uffici e laboratori
ASTI	P.za Alfieri 33	uffici
NIZZA MONFERRATO (AT)	P.za Cavour 2	uffici
ALESSANDRIA	Via Don Gasparolo 1 e 3	uffici e laboratori
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 33	uffici e laboratori
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 38	uffici
OVADA (AL)	Via Buffa 14	uffici
CASALE MONFERRATO (AL)	via Martiri di Nassiriya, 6	Uffici e laboratori
NOVI LIGURE (AL)	Via Giacometti 22	uffici
CUNEO	Via Vecchia Borgo di San Dalmazzo 11	uffici e laboratori
BIELLA	Via Piacenza 11	uffici
NOVARA	Via Roma 7/e	uffici e laboratori
VERCELLI	Via Bruzza 4	uffici
VERCELLI	Via Trino 89	uffici e laboratori
OMEGNA (VB)	Via IV Novembre 294	uffici

L'art. 26 riporta l'elenco dei condizionatori presenti nelle sedi oggetto di manutenzione.

L'appalto prevede la presenza di requisiti ambientali di cui al D.M. 07/03/2012 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento e raffrescamento".

Il servizio comprende la conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei singoli apparecchi di condizionamento con impianti annessi che si trovano presso le sedi di Arpa Piemonte, sopraindicate.

Fanno parte degli apparecchi di condizionamento (art. 26) tutte le pertinenze funzionali destinate ad uso esclusivo all'esercizio degli stessi.

Sono esclusi dal presente appalto gli impianti centralizzati di condizionamento.

La conduzione e manutenzione degli apparecchi di condizionamento e degli impianti annessi deve avvenire con le seguenti finalità:

- rispetto dei requisiti di sicurezza e di confort ambientale;
- risparmio energetico;
- mantenimento in efficienza degli elementi costitutivi al fine di prevenire l'insorgere di avarie e criticità ed evitare disservizi.

Sono, inoltre, previste attività cosiddette extra-canone così come descritte all'art. 6 del presente documento.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

Gli importi a base dell'RDO sono seguenti:

- a) **€. 80.000,00 oltre l'IVA di legge, importo servizio a corpo e soggetto a ribasso;**
- b) **€.200,00 oltre l'IVA di legge, oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, come previsto da D.Lgs. 81/2008;**
- c) **€. 30.000,00 oltre l'IVA di legge, importo servizio a misura a cui nel caso di effettuazione sarà applicato alle singole voci di attività espletate la percentuale di ribasso offerto e la franchigia.**

L'appalto è a corpo per quanto attiene il canone ed a misura per quanto attiene gli interventi extra-canone.

Il corrispettivo a corpo, fisso e invariabile, è determinato applicando al canone posto a base di gara il ribasso percentuale offerto ed aggiungendo gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, e l'IVA di legge.

Per la determinazione del corrispettivo a misura degli interventi extra-canone si applicano le voci del Prezziario Regionale Opere e Lavori pubblici (Prezziario 2018) al netto del ribasso offerto e della franchigia di euro 100,00 (euro cento/00).

Il relativo valore complessivo contrattuale a misura, presuntivamente stimato, in riferimento ai ventiquattro mesi di durata contrattuale, in euro 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre l'iva di legge, non è vincolante per la stazione appaltante, essendo il medesimo individuato in via meramente presuntiva.

Il canone compensa le seguenti attività:

- conduzione degli impianti;
- manutenzione programmata;
- controlli e verifiche di legge;
- ricerca di guasti e analisi delle anomalie riscontrate durante lo svolgimento dei controlli periodici;
- reperibilità durante gli orari di apertura degli uffici e dei laboratori;

- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo inferiore alla franchigia di euro 100,00 (cento/00) ad intervento;
- assistenza tecnica.

Il canone si intende altresì comprensivo:

- delle spese generali, utili di impresa, costo della manodopera, materiali e mezzi necessari e tutto quanto occorre per fornire il servizio compiuto a regola d'arte, compresi gli oneri per i trasporti, carico e scarico e le dotazioni di scale, trabattelli e quant'altro necessario per le operazioni di manutenzione;
- della fornitura e sostituzione temporanea, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, di quelle parti di impianto che si rendesse necessario asportare per sottoporle a revisione o riparazione in officina, comprese le spese di trasporto delle apparecchiature da/verso magazzini o officine di riparazione proprie o assistenze autorizzate, fermo restando che la restituzione delle parti temporaneamente sostituite deve avvenire entro un termine massimo di 30 giorni, salvo diversi accordi con la stazione appaltante;
- di tutti gli oneri relativi alla ricerca e all'analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle attività periodiche;
- delle misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze;
- delle operazioni relative alla pulizia e sanificazione dei filtri e degli erogatori;
- degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti delle lavorazioni legate al servizio in oggetto (componenti di impianto, materiali plastici, materiali metallici, filtri, ventole, etc...);
- di ogni onere relativo alle prove da effettuare al fine di verificare la regolarità normativa degli impianti;
- delle imposte, tasse e altri oneri fiscali comunque connessi o nascenti dal contratto, fatta eccezione per l'IVA.

Sono esclusi dal canone gli interventi extra-canone così come specificati al successivo art. 6.

L'importo del canone potrà essere revisionato a partire dall'inizio del secondo anno contrattuale previa richiesta della controparte, conformemente al disposto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà **durata di anni due (2)** a decorrere dalla data di consegna degli impianti.

La stipula del contratto sarà, quindi, in modalità telematica.

Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto.

La stazione appaltante, qualora ricorrano motivi di urgenza, può provvedere alla consegna, anche prima della stipula del contratto e comunque dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, la stazione appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intenderà risolto. In tal caso la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tecniche che regolano la materia oggetto d'appalto, nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del servizio, quali, a livello esemplificativo, non esaustivo:

- a) il D.Lgs. 50/2016;
- b) il DPR 207/2010 per gli articoli in vigore;
- c) il D.M. 37/2008;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- e) il Codice Civile.

ART. 5 – ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Il servizio comprende le seguenti attività:

- 1) verifiche e controlli periodici del funzionamento delle apparecchiature e impianto annesso, al fine di conservare nel tempo le prestazioni e il livello di sicurezza delle stesse ed assicurare negli ambienti di lavoro adeguate condizioni di temperatura e salubrità;
- 2) pronta reperibilità;
- 3) interventi extra-canone di cui al successivo art. 6.

Per quanto attiene al punto 1) si rimanda alle disposizioni tecniche del presente documento (art. 24 e 25).

Per quanto attiene al punto 2) si specifica che il servizio di pronta reperibilità in caso di guasto, rottura imprevedibile di componenti o elementi tecnici, disfunzioni e criticità gravi degli impianti tali da causare l'interruzione delle attività dei laboratori e degli uffici o problemi di sicurezza, è distinto in pronta reperibilità durante l'orario di ufficio (dalle 8,00 alle 17,00) e in pronta reperibilità al di fuori dell'orario di ufficio (dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del mattino) e nei giorni festivi e prefestivi.

Nel primo caso, l'appaltatore, con personale specializzato, dovrà intervenire entro e non oltre **3 ore** lavorative dalla segnalazione del guasto, anche solo telefonica, pena dell'applicazione delle penali per l'inosservanza delle norme contrattuali (art. 13 del presente capitolato) e porre in atto soluzioni provvisorie atte a tamponare la situazione per poi procedere alla programmazione e attuazione dell'intervento risolutivo secondo la procedura precedente, ovvero dovrà concordare con il direttore dell'esecuzione del contratto come procedere.

Qualora sia improcrastinabile procedere con l'esecuzione di un intervento, in ogni caso dovrà essere avvertito, anche solo telefonicamente, il direttore dell'esecuzione e il referente della manutenzione della sede e, non essendo possibile la redazione di un preventivo, farà fede il consuntivo.

Una volta terminati gli interventi dovrà essere consegnato alla stazione appaltante il rapporto consuntivo nelle modalità di cui all'art. 6.

Nel secondo caso, vale quanto indicato all'art. 6, punto b).

L'esecuzione delle attività dovrà sempre essere preventivamente comunicata ai referenti della manutenzione delle singole sedi e al direttore dell'esecuzione del contratto e con questi concordata.

E' obbligo dell'appaltatore segnalare ad Arpa Piemonte tutte le modifiche del panorama tecnico-legislativo che regola la materia proponendo le relative soluzioni.

ART. 6 – ATTIVITA' EXTRA-CANONE

Si intendono attività extra-canone quelle illustrate nel seguito:

a) interventi di manutenzione straordinaria o a seguito dell'attività ordinaria di controllo o di segnalazioni della stazione appaltante finalizzati a prevenire i danni derivanti dall'usura o dall'obsolescenza della macchina o riparare e/o sostituire parti guaste o usurate, nonché finalizzati a ricondurre il funzionamento degli elementi alle ordinarie condizioni di esercizio e al rispetto delle norme di buona tecnica.

In tal caso, l'appaltatore dovrà:

- predisporre apposito preventivo di spesa che dovrà riportare, oltre al costo, la tipologia dell'intervento da eseguire, le modalità e i tempi di esecuzione;
- inviare alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi, il preventivo per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante stessa.

Nel caso di segnalazione della stazione appaltante, anche solo via e-mail, l'appaltatore dovrà effettuare preventiva visita sopralluogo entro le **3 ore lavorative** dalla segnalazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 9 per quanto concerne le disfunzioni e criticità gravi degli impianti tali da causare l'interruzione delle attività dei laboratori e degli uffici o problemi di sicurezza.

La stazione appaltante deve esprimersi formalmente sul preventivo: l'assenso formale costituirà specifico ordine di intervento che la stazione appaltante stessa invierà, tramite il direttore dell'esecuzione, oltre che all'appaltatore, anche al referente della manutenzione della sede Arpa interessata.

La stazione appaltante ha la facoltà di non dare corso all'intervento e di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dall'appaltatore nel caso in cui intenda invece procedere. Nel caso in cui intenda procedere potranno essere utilizzate le somme a disposizione per gli interventi extracanonici, oppure procedere ad affidamento in base alla vigente normativa senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

Una volta terminato l'intervento dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, firmato dall'appaltatore, un rapporto consuntivo riportante:

- la descrizione sintetica dell'intervento;
- la data e l'ora di ricezione della segnalazione;
- la data e l'ora di inizio e fine dell'intervento;
- l'importo dell'intervento con specificazione delle voci di costo;
- le annotazioni su eventuali criticità.

Al consuntivo dovranno essere allegati le prove effettuate per verificare la funzionalità dell'intervento e le certificazioni di legge se dovute.

Il consuntivo dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante nella figura del referente della manutenzione e quindi del direttore dell'esecuzione come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite, al fine dell'ammissione a liquidazione.

b) servizio di pronta reperibilità al di fuori dell'orario di ufficio (dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del mattino) e nei giorni festivi e prefestivi.

In tal caso, l'appaltatore, con personale specializzato, dovrà intervenire entro e non oltre **3 ore lavorative** dalla segnalazione del guasto, anche solo telefonica, pena dell'applicazione delle penali per l'inosservanza delle norme contrattuali (art. 13 del presente capitolato) e porre in atto soluzioni provvisorie atte a tamponare la situazione per poi procedere alla programmazione e attuazione dell'intervento risolutivo secondo la procedura precedente, ovvero dovrà concordare con il direttore dell'esecuzione del contratto come procedere.

Qualora sia improcrastinabile procedere con l'esecuzione di un intervento, in ogni caso dovrà essere avvertito, anche solo telefonicamente, il direttore dell'esecuzione e il referente della manutenzione della sede e, non essendo possibile la redazione di un preventivo, farà fede il consuntivo.

Una volta terminati gli interventi dovrà essere consegnato alla stazione appaltante il rapporto consuntivo nelle modalità di cui al punto precedente.

Per gli interventi al di fuori dell'orario di ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del mattino) e nei giorni festivi e prefestivi, all'appaltatore sarà riconosciuto un diritto di chiamata forfettario aggiuntivo, non soggetto a ribasso d'asta, di euro 50,00 (cinquanta/00), inclusa IVA, a prescindere dal luogo di intervento e dall'orario.
In caso di intervento al di fuori dell'orario di ufficio, l'accesso alla sede dovrà essere concordato con il direttore dell'esecuzione o con la persona da questi indicata.

c) nuove installazioni di apparecchiature di condizionamento secondo le modalità di cui all'art. 25, previo preventivo di spesa e formale approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante.

L'esecuzione delle attività extra-canone dovrà essere sempre preventivamente concordata con i referenti delle singole sedi e/o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto dei tempi indicati nei preventivi per l'esecuzione degli interventi comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 13 delle presenti condizioni di fornitura.

Nel caso che i tempi di riparazione superino i 3 giorni lavorativi, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione temporanea della macchina guasta con altra che garantisca condizioni di funzionamento equivalenti.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire, in danno dell'appaltatore, tramite altra ditta, gli interventi necessari al pronto ripristino dell'esercizio.

Qualora gli interventi siano eseguiti su apparecchiature, o parti di esse, che siano già state oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'appaltatore nel corso del presente contratto, tali interventi saranno eseguiti a cura e spese dell'appaltatore stesso, senza alcun onere per la stazione appaltante.

Gli interventi extra-canone saranno ammessi a liquidazione se ultimati e verificati positivamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRA-CANONE

Le attività extra-canone saranno contabilizzate a parte, ovvero in base al costo della fornitura e posa degli elementi da sostituire o installare.

Per la determinazione del corrispettivo a misura degli interventi extra-canone si deve fare riferimento alle voci del Prezziario Opere e Lavori pubblici della Regione Piemonte in vigore all'atto di richiesta dell'offerta, laddove esistenti, al netto del ribasso offerto.

In caso di prezzi unitari mancanti il costo dell'intervento sarà computato desumendolo da listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Al costo così desunto sarà sempre applicato il ribasso offerto in sede di gara. Per il costo della manodopera si farà riferimento alle tariffe di settore, laddove non previste nelle voci di prezziario come posa, in vigore all'atto di indizione della gara, nel territorio dove ha luogo la prestazione. Il ribasso, in tal caso, sarà da applicare unicamente ai costi generali e all'utile di impresa.

Al costo individuato sarà da decurtare la franchigia di euro 100,00 (cento/00).

La stazione appaltante, verificata la congruità dei preventivi presentati, si riserva la facoltà di affidare ad altra ditta gli interventi extra-canone senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

ART. 8 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle

vigenti leggi in materia, in relazione alla classificazione dell'ambiente in cui vengono installati. Per le apparecchiature di nuova installazione l'appaltatore dovrà fornire marche dotate di omologazione.

Ogni nuova installazione dovrà essere corredata di libretto d'uso e manutenzione.

Tutti i materiali e le apparecchiature, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del direttore dell'esecuzione che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste.

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino a collaudo definitivo, l'appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.

Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessaria la sostituzione di parti dell'impianto, dovranno essere usati ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del produttore.

ART. 9 - VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE

Arpa Piemonte si riserva di introdurre, nei limiti di legge, le opportune varianti che si rendano necessarie esclusivamente per i seguenti motivi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute ed imprevedibili;
- per mutate esigenze di servizio e/o di utilizzo degli immobili da parte della stazione appaltante;
- per dismissione di immobili e/o attività.

Quindi, qualora nel corso dell'esecuzione del presente appalto occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, dovute sostanzialmente ad una variazione del numero delle dotazioni, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo contrattuale.

Alle variazioni eventualmente intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto si applica quanto previsto al successivo art. 26 per le eventuali difformità dello stato di fatto rispetto all'elenco delle apparecchiature contenuto nel medesimo articolo.

Più precisamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, soltanto se il numero complessivo di apparecchi riportato dal citato art. 26 varia in aumento o in diminuzione di più del 5%, si procede a modifica del canone originario, non rilevando a tal fine eventuali variazioni di ubicazione, di marca, di modello delle singole apparecchiature.

Durante l'esecuzione del contratto, **salvo quanto sopra disposto**, le varianti (in aumento o in diminuzione) relative alla parte di appalto a corpo sono contabilizzate applicando le seguenti formule:

canone complessivo annuale/numero complessivo di apparecchi in manutenzione = canone unitario per singolo apparecchio.

canone annuale aggiornato a seguito di variante = canone unitario per singolo apparecchio x nuovo numero complessivo di apparecchi in manutenzione.

ART. 10 – PAGAMENTI

Attività a canone

Il servizio sarà pagato suddividendo il canone in rate di pari importo nel seguente modo:

1. la prima fattura sarà emessa a tre mesi dalla data di consegna degli impianti;
2. le successive fatture a cadenze trimestrali;

dopo l'accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, il quale, a tal fine, potrà richiedere un rendiconto delle attività svolte, comprese nel canone.

L'esame del rendiconto avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione. Entro tale periodo il direttore dell'esecuzione ha la facoltà di richiedere all'appaltatore chiarimenti, modifiche e integrazioni del rendiconto.

Avvenuta l'approvazione, il direttore dell'esecuzione autorizzerà l'appaltatore alla fatturazione.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG
- la descrizione del servizio
- la dicitura "canone"
- il numero della rata
- importo della rata
- il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Pertanto l'appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.

Attività extra-canone

Gli interventi extra-canone saranno pagati di volta in volta con fattura separata sulla base del preventivo di spesa, ovvero del consuntivo, di cui all'art. 10 del presente documento, dopo che siano stati ammessi a liquidazione previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione che:

- siano stati consegnati i certificati di conformità, se dovuti, e i libretti d'uso e manutenzione;
- l'intervento sia avvenuto in conformità alle norme vigenti e secondo le disposizioni impartite.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG
- la descrizione dell'intervento a cui si riferiscono
- la sede presso cui l'intervento è stato effettuato
- il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi

dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdL). Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: **UFUD7K**. Con riferimento alle modalità di versamento dell'Iva, tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, D.P.R. 633/72, **prima di emettere la fattura si consiglia di contattare l'ufficio contabilità di questa Agenzia, precisando la tipologia di appalto e di intervento, in relazione alla circolare n. 14/E del 27.03.2015, sull'applicabilità o meno del regime di reverse charge**. Le fatture, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno recare il seguente indirizzo: Arpa Piemonte- Via Pio VII 9, 10135 Torino, e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo in arrivo), previo DURC positivo.

Arpa Piemonte, come altre Pubbliche Amministrazioni, non sempre è in grado di garantire pagamenti regolari. Al fine di valutare l'opportunità di partecipare alla procedura in oggetto, si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA - Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 11 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nell'accettare le prestazioni oggetto del presente appalto, resta inteso che l'appaltatore:

- conosce lo stato dei luoghi e degli impianti;
- la sua offerta comprende tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sull'espletamento del servizio, sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- ha i mezzi, l'attrezzatura e la manodopera necessari per procedere all'esecuzione dell'appalto secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

ART. 12 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima della consegna, deve far pervenire alla stazione appaltante:

- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione appaltante il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la gestione dei relativi servizi;
- il nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti e la specifica mansione.

Ogni eventuale cambiamento deve essere comunicato per iscritto al direttore dell'esecuzione e alla stazione appaltante.

Il personale deve essere professionalmente qualificato in relazione alle caratteristiche del servizio ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

L'appaltatore dovrà assicurare la reperibilità del personale addetto, anche al di fuori dell'orario di ufficio e nei giorni festivi, il quale dovrà intervenire entro le tempistiche e secondo le modalità specificate agli artt. 5 e 6 delle presenti condizioni di fornitura.

ART. 13 - PENALI

Concetto di inadempimento

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di effettuazione del servizio di cui al rispettivo paragrafo.

È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.

L'appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

Ferme restando le penalità di cui al documento Condizioni Generali di Contratto, di cui al bando "Termoidraulici" del MePa, sono previste le seguenti penalità:

- a) ritardo nel sopralluogo in caso di intervento in urgenza (art. 5.2 e 6.3) – 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo dopo le due ore;
- b) mancato rispetto delle tempistiche stabilite negli ordini di intervento relativi agli interventi extra-canone – 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- c) mancato rispetto delle date del cronoprogramma – 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- d) eventuali sospensioni di servizio disposte a seguito dell'esito negativo delle verifiche di legge da parte degli enti preposti - 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di sospensione;
- e) mancato rispetto delle temperature e/o degli orari stabiliti dalla stazione appaltante (parte III del presente documento) – 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno in cui l'inadempienza viene rilevata;
- f) mancata compilazione del libretto di impianto – 1% dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà

procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sarà detratto dai compensi relativi al quadrimestre corrispondente.

ART. 14 - DIRITTI ED ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE, RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante consegnerà ed affiderà all'appaltatore i locali ove sono ubicate le apparecchiature e impianti annessi. L'appaltatore ne assumerà da quel momento la responsabilità sollevando la stazione appaltante stessa da ogni responsabilità civile e penale inerente la conduzione e la manutenzione delle stesse.

La stazione appaltante potrà in qualsiasi momento procedere ad ispezioni per verificare le condizioni di mantenimento degli impianti e richiedere l'esecuzione di prove tecniche per accertare lo stato degli stessi.

Sono a carico della stazione appaltante le assistenze edili; eventuali interventi sugli impianti elettrici afferenti agli impianti in questione sono a carico dell'appaltatore.

Rappresentante della stazione appaltante sarà il Responsabile del Procedimento che svolgerà, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, il presente appalto.

La stazione appaltante provvederà, inoltre, a comunicare all'appaltatore il nominativo del direttore dell'esecuzione e il nominativo dei referenti alla manutenzione per ogni singola sede Arpa.

ART. 15 - OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla consegna degli impianti, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

L'appaltatore è l'unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori e dovrà attuare tutte le precauzioni che lo svolgimento del servizio richiederà.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli impianti.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. La stazione appaltante ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;
- nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto,

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'appaltatore risponde, pertanto, pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo a riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito del servizio.

ART. 18 - SICUREZZA

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI. L'appaltatore, è tenuto a fornire, prima della consegna del servizio, l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dell'esecuzione e alla stazione appaltante.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l'appaltatore.

Fermo restando il programma operativo di cui all'art. 35 del presente documento, la data di effettivo svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente concordata con il direttore dell'esecuzione del contratto con congruo anticipo.

ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. stesso.

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- c) in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza;
- d) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;

e) in caso di frode o di grave negligenza;

f) qualora l'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

La stazione appaltante ha, altresì, diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a/r.

In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente documento.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, secondo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. comma 13, al di fuori di tale ipotesi i pagamenti verranno effettuati dall'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione

appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 23- CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente documento, l'appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte della stazione appaltante e dell'appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO

ART. 24– SPECIFICAZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Saranno a carico dell'appaltatore la messa in funzione, la conduzione, il controllo e la sorveglianza di tutti i componenti degli apparecchi di condizionamento. A tal fine, è a carico dell'appaltatore tutto quanto occorre per fornire il servizio compiuto a regola d'arte ed eseguire le operazioni di manutenzione in sicurezza, comprese le dotazioni di scale e/o trabattelli o quant'altro necessario per salvaguardare l'incolumità dei propri lavoratori ed evitare danni a terzi, intendendo con ciò che l'appaltatore è l'unico responsabile di fronte alle autorità preposte all'osservanza e verifica di tutte le norme antinfortunistiche, mantenendo sollevata ed indenne la stazione appaltante ed i suoi rappresentanti.

Per la corretta manutenzione e la sostituzione periodica dei componenti, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni riportate nella modulistica fornita a corredo di ogni prodotto, oltre che attenersi ai disposti di cui alla norma UNI EN 378.

Il servizio dovrà comprendere le operazioni, indicate a titolo esemplificativo, non esaustivo, nel seguito e a quant'altro necessario a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature di condizionamento:

- controllo dell'unità esterna e pulizia con appropriati e idonei detergenti;
- verifica funzionalità dei motoventilatori;
- verifica efficienza del compressore e controllo antivibranti;
- verifica rumorosità;
- verifica connessioni e controllo pressione del circuito frigorifero, individuazione perdite ed eventuale rabbocco gas e olio anticongelante;
- verifiche degli organi di attrito delle parti rotanti (cuscinetti e boccole);
- controllo delle temperature e delle rese delle macchine;
- verifica collegamenti elettrici e controllo assorbimenti, tensione di alimentazione, interruttori differenziali, etc.;
- verifica linea di scarico condensa ed eventuale ripristino e/o riparazione;
- pulizia vaschetta di scarico della condensa e controllo del corretto scarico;
- pulizia e sanificazione dei filtri e degli erogatori con appropriati ed idonei detergenti certificati anche contro la Legionella e sostituzione in caso di necessità ;(modalità di esecuzione del servizio e miglioramenti attuabili ed in particolare postazione per il lavaggio dei filtri da concordare con il referente di sede);
- pulizia delle batterie interne;
- verifica delle connessioni esterne e interne con particolare riguardo all'ossidazione, alle deformazioni, ai surriscaldamenti e controllo e serraggio della bulloneria;
- regolazione e taratura dei termostati e controllo dei display con possibilità di programmazione delle funzioni del telecomando;
- controllo telecomandi e eventuale sostituzione delle batterie.
- Controllo annuale dell'efficienza delle BTU erogate dalla macchina termica

All'inizio del servizio dovrà essere eseguito un controllo generale su tutte le apparecchiature in dotazione e sugli impianti annessi, nonché un controllo sullo stato dei filtri, segnalando eventuali criticità. Le successive visite avranno frequenza bimestrale.

Si evidenzia, al proposito, che ci sono circa 60 condizionatori a funzionamento annuale continuativo.

Per le sole macchine a funzionamento estivo va effettuata la messa a riposo a fine stagione.

Al termine di ogni controllo dovrà essere compilato un rapporto riportante:

- la sede;
- la data di inizio e di ultimazione;
- l'orario di inizio e di ultimazione;
- il numero e modello macchina e numero o denominazione locale in cui si trova la macchina;
- il dettaglio delle operazioni eseguite nell'ambito della manutenzione ordinaria;
- le eventuali anomalie riscontrate;
- gli interventi da porre in essere per la risoluzione delle anomalie di cui la stazione appaltante valuterà la fattibilità.

Il rapporto dovrà essere compilato e firmato dal personale dell'appaltatore che effettua le operazioni di manutenzione, firmato anche dal referente aziendale della manutenzione o comunque dal personale Arpa presente alle operazioni ed infine dal direttore dell'esecuzione come attestazione dell'avvenuta esecuzione al fine del pagamento.

Durante l'esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l'appaltatore.

La data di effettivo inizio delle attività dovrà essere preventivamente concordata con il direttore dell'esecuzione del contratto e con i referenti delle manutenzioni delle singole sedi con congruo anticipo.

Qualora sia necessario asportare parti di impianto per sottoporle a revisione o riparazione in officina, al fine di non pregiudicare l'attività degli uffici e dei laboratori, la restituzione delle parti temporaneamente sostituite deve avvenire entro un termine massimo di 30 giorni, salvo diversi accordi con la stazione appaltante.

Nel caso sia necessaria la sostituzione dei filtri, la fornitura è a carico della stazione appaltante, così come la fornitura del gas e dell'olio, previo preventivo, secondo le indicazioni di cui agli artt. 9 e 10.

Si evidenzia che, nel parco macchine in dotazione sono presenti apparecchiature contenenti gas refrigerante R22, pertanto le operazioni di manutenzione dovranno essere condotte nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di tutela dell'ambiente attualmente in vigore, così come lo smaltimento e il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta (componenti di impianto, materiali plastici, materiali metallici, filtri, ventole, etc...) conseguenti alle lavorazioni legate al servizio in argomento.

ART. 25 – NUOVE INSTALLAZIONI

Ogni nuova installazione deve essere:

- effettuata solo da personale all'uopo qualificato;
- corredata del libretto d'uso e manutenzione della macchina;
- preceduta da visita sopralluogo per consentire un adeguato dimensionamento e una collocazione che consenta agevole attività di manutenzione;
- preceduta dalla verifica della disponibilità di corrente a disposizione;
- preceduta dal dimensionamento, in termini di potenza, della macchina in funzione dell'ambiente e delle esigenze prospettate in termini di confort ambientale ed efficienza energetica;
- collaudata.

Le sostituzioni di apparecchiature esistenti e l'installazione di nuove devono essere intese "chiavi in mano" e, quindi, comprendere la relativa linea di alimentazione e scarico condensa e tutto quanto necessario per assicurarne il regolare funzionamento.

Ogni nuova installazione deve essere accompagnata dal documento di trasporto.

Nel solo caso di sostituzione di apparecchiature esistenti, gli oneri per lo smaltimento e il conferimento in discarica autorizzata, saranno a carico di Arpa Piemonte: a tale riguardo l'appaltatore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.

Si raccomanda il rispetto di quanto indicato all'art. 12 delle presenti condizioni di fornitura relativamente alla qualità e provenienza dei materiali.

ART. 26 – ELENCO APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO

Nel seguito si riporta l'elenco degli apparecchi presenti nelle sedi Arpa.

Si precisa che detta elencazione ha carattere indicativo ed eventuali difformità rispetto allo stato di fatto, non danno diritto a revisione del canone, se contenute nei limiti del 5% del numero complessivo di apparecchi riportato nel presente articolo.

L'appaltatore dovrà integrare e aggiornare i dati riportati in un file predisposto dalla stazione appaltante, contenente informazioni sul locale di ubicazione, la marca, la resa in KW, il tipo di gas, l'anno di installazione.

UNITA' DI CONDIZIONAMENTO

Edifici	Tipo	quantità
ASTI		
P.za Alfieri 33	Sanyo	3
	Mitsubishi	5
	Delchi	2
	Toshiba	6
	Pinguino Delonghi Portatile	1
	Artel portatile	8
	Superclima SC 224 AR Ecologic - portatile	1
P.za Cavour 2 - Nizza Monferrato	Riello monoblocco	1
	Thoshiba	1
	Artel portatile	1
		29
ALESSANDRIA		
Via Don Gasparolo 1-3	L.G.	1
	Toshiba	13
	Mitsubishi	4
	Chigo portatile	6
	Coolix portatile	1
	Ammeti	1
Spalto Marengo 38	Toshiba	10
	Medea	1
Spalto Marengo 33	Mitsubishi	3
	Fuji Denki	1
	Daikin	1
	Carrier	1
	Ghigo portatile	2
Ovada	Ecoflan	1
	Airwell portatile	1
Casale Monferrato	Ghigo portatile	2
Novi Ligure	Ghigo portatile	2
		51
CUNEO		
	Daikin	3
	Toshiba	2
	Aermec	1
	Mitsubishi	1
		7

NOVARA		
Viale Roma 7/E	Mitsubishi	43
	Toshiba	17
	General	1
	Elektra	1
	Carrier	2
	Emmeti	1
	Fujitsu	3
	L.G.	1
	Aermec	2
	Joannes	1
	Idema	1
	Daikin	1
		74
CRUSINALLO DI OMEGNA (VB)		
	Daikin	1
	Toshiba	2
	Mitsubishi	1
		4
VERCELLI		
Via Bruzza 4	Toshiba	14
	Mitsubishi	6
	Ariagel	1
	Emmeti	5
	Sanyo	1
Via Trino	Mitsubishi	6
	Ariagel	1
	Fjitsu	1
	Daikin	1
		36
BIELLA		
Via Piacenza	Toshiba	2
		2
IVREA		
Via Jervis 30	Mitsubishi	14
	Ferrolì	2
	Toshiba	14
	Firstline	5
	Sanyo	5
	Fujitsu	1
	Carrier	3
	De Longhi	1
	Superclima	1
		46
GRUGLIASCO (TO)		
Via Sabaudia 164 (palazzina B)	Toshiba	20
	Mitsubishi	3

	Baltur	4
	Delchi	4
	Daikin	5
	Ariagel portatili	5
	Carrier portatili	3
	Hyper Clima portatile	1
	De Longhi portatile	1
	Emmeti	1
Centro Regionale Amianto (palazzina A)		
	Toshiba	14
	Mitsubishi	1
Vigilanza – Territoriale (palazzina A)		
	Toshiba	1
	Emmeti	5
		68
TORINO		
Via Pio VII 9		
	Toshiba	1
	Daikin dual – split	8
	Daikin	3
	Fujitsu General limited	2
		14